

Regolamento

della Commissione locale per il Paesaggio

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. reg. 44 del 20 dicembre 2012

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. reg. 35 del 06/09/2016

Art. 1: attribuzioni

La commissione locale per il paesaggio (di seguito denominata, per brevità, "commissione"), esprime pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 146 commi 6 e 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

Il parere della commissione non è obbligatorio nei procedimenti semplificati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139: in tali casi, il responsabile del procedimento in materia paesaggistica (di seguito denominato "responsabile del procedimento") potrà richiedere ugualmente il parere della commissione nel caso di progetti, seppur di lieve entità come definiti dal decreto in esame, che possano comportare significative alterazioni degli edifici e/o dei luoghi. In quest'ultimo caso il responsabile del procedimento comunicherà ai richiedenti che la loro istanza verrà sottoposta al parere della commissione motivandone le ragioni.

La sottoposizione delle istanze al parere della commissione dovrà comunque essere effettuato nei termini procedurali di cui al citato DPR. 139/2010.

Art. 2: composizione

La commissione è composta da tre membri tecnici, nominati dal Consiglio comunale, scelti esclusivamente tra esperti in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, preferibilmente scelti tra i laureati in architettura, urbanistica pianificazione territoriale, scienze forestali, storia dell'arte e materie affini.

In ogni caso non possono essere nominati membri della commissione:

- Sindaco, consiglieri ed assessori comunali e loro parenti ed affini entro il quarto grado;
- dipendenti di società ed enti controllati o partecipati dal Comune;
- attuali titolari di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo di opere pubbliche realizzate nel territorio comunale o incaricati nei tre anni prece-

denti la nomina della commissione.

La votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto con voto limitato a tre, unicamente sulla base dei curricula professionali che dovranno pervenire entro 7 giorni prima della data fissata per la nomina, a seguito di pubblicazione di apposito avviso e/o richieste agli ordini professionali.

Saranno scelti i primi tre nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra il terzo e quarto, si procederà all'estrazione a sorte tra i candidati con il medesimo numero di voti.

La Giunta comunale provvede altresì alla nomina di un membro supplente della commissione nel caso di incompatibilità di uno dei tre membri a partecipare alla votazione della commissione quando si ravvisi un interesse specifico in una o più pratiche, o qualora vi sia un vincolo di parentela fino al quarto grado con il richiedente e/o con il progettista dell'intervento. Il supplente viene scelto, se disponibile, tra quelli che risultano nella graduatoria dei candidati con maggior numero di voti ma non eletti dal Consiglio comunale o in caso di mancanza di una graduatoria utile con nuovo voto del Consiglio comunale, con le formalità previste per la nomina della commissione originaria. Il supplente parteciperà all'intera seduta esaminando l'intero ordine del giorno.

Art. 3: modalità di funzionamento

La commissione è convocata dal responsabile del procedimento almeno sette giorni prima della seduta, mediante lettera scritta o altra forma idonea di comunicazione (telex, posta elettronica), con l'elenco dei nominativi delle pratiche da esaminare.

Con la convocazione telematica potrà essere inviata, qualora disponibile sotto forma digitale, anche copia della richiesta di autorizzazione paesaggistica completa dei relativi allegati, per una prima presa visione del progetto da parte di ogni singolo membro.

Il membro che non può partecipare alla seduta deve comunicarlo all'ufficio in forma scritta, riportandone i motivi. Nel qual caso il responsabile del procedimento provvederà alla convocazione di un membro supplente, in deroga al termine dei sette giorni sopra citato.

La commissione, nella prima seduta, nomina il proprio Presidente.

Alle sedute della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento o un suo delegato, con funzioni anche di segretario verbalizzante.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di tre i membri elettivi o in caso di incompatibilità o assenza di uno di essi, del supplente.

Il voto è espresso a maggioranza dei presenti.

Il componente di commissione dissenziente potrà chiedere che siano riportate nel verbale le proprie valutazioni.

Ogni membro è tenuto ad astenersi dall'assistere all'esame e dal voto nel caso in cui si ravvisasse un interesse specifico nella pratica in esame, o qualora vi siano vincoli di parentela fino al quarto grado con il richiedente e/o con il progettista dell'intervento.

Il parere potrà essere: favorevole, favorevole con prescrizioni, favorevole con proposte di modifica, sospensivo, contrario.

Nei casi di pareri favorevoli con proposte di modifica e/o sospensivo, la commissione rivaluterà il progetto dopo la presentazione delle modifiche progettuali e/o le necessarie integrazioni, nel rispetto dei tempi procedurali.

La commissione potrà, esprimendosi a maggioranza, chiedere di effettuare dei sopralluoghi per meglio valutare la proposta progettuale. Tale richiesta non potrà comunque comportare una dilazione dei tempi procedurali.

Dei pareri espressi dalla commissione il segretario redige un verbale, che viene sottoscritto da lui e da almeno un componente elettivo della commissione.

I componenti della commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

Art. 4: durata

I componenti della commissione restano in carica per la durata del mandato elettorale ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.

È dichiarato decaduto il membro che:

- risulti assente ingiustificato a tre sedute, anche non consecutive;
- compia gravi violazioni nell'esercizio della sua funzione.

In tali casi il responsabile del procedimento notifica all'interessato l'avvio del procedimento finalizzato alla decadenza da componente della commissione, fissando un termine di quindici giorni nei quali potranno essere presentate memorie scritte e/o osservazioni. Il procedimento si chiude con la dichiarazione di decadenza o, sussistendone le ragioni, con la conferma del componente. Nel caso di decadenza, il nuovo componente viene scelto dalla Giunta comunale, se disponibile, tra quelli che risultano nella graduatoria dei candidati con maggior numero di voti ma non eletti dal Consiglio comunale o in

caso di mancanza di una graduatoria utile con nuovo voto del Consiglio comunale, con le formalità previste per la nomina della commissione originaria. Il nuovo componente esercita le proprie funzioni nei limiti temporali della commissione originaria.-